



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

Prot. Nr. 55/17 Dir. S.

Al sig.
Procuratore Aggiunto

Ai sigg.ri

Sostituti Procuratori
Al sig.
Dirigente amministrativo
SEDE

e, p.c.

A SE il Procuratore Generale presso
La Corte di Appello di

CATANZARO

OGGETTO : Linee guida in materia di gestione dei procedimenti penali in relazione ai termini di durata massima delle indagini.

Come noto, il prossimo 3 agosto entrerà in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103, riguardante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario” pubblicata sulla GU n.154 del 4-7-2017.

In particolare, la legge, all'art.1 comma 30, modifica l'art.407 cpp nel senso che il nuovo testo risulta essere il seguente :

“30. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 407, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:



«3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello puo' prorogare, con decreto motivato, il termine per non piu' di tre mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne da' immediata comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello».

Del pari, lo stesso comma, modifica l'art.412 cpp nel senso che :

b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 e' sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari».

Rispetto alla precedente formulazione emerge chiaramente il novum, rappresentato:

dalla prescrizione per il pm, che e' tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis;

dalla facoltà in capo al Procuratore Generale di prorogare, su richiesta del pm, prima della scadenza del termine, il termine entro il quale assumere le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, di tre mesi per i procedimenti di cui al comma 2 lett.b dell'art.407cpp e di quindici mesi per i reati di cui al comma 2 lettera a, numeri 1,3,4 dello stesso articolo.

Il termine non è prorogabile per le altre ipotesi previste dall'art.407 cpp.

Insiste, quindi, in capo al pm., un obbligo alla definizione della fase delle indagini preliminari nei termini prescritti, la cui inosservanza è sanzionata dalla avocazione del procedimento da parte del Procuratore Generale.



E' evidente che le nuove prescrizioni ingenerano problematiche organizzative innovative, rispetto al precedente sistema di comunicazione alla Procura Generale ex art.129 disp.att. cpp, che verranno sicuramente affrontate dalla Procura Generale della Corte di Cassazione in sede di art.6 Dl.gs 20 febbraio 2006 n. 106.

Nelle more ed anche al fine di contribuire ad alimentare l'analisi della questione (questa nota è indirizzata anche a SE il Procuratore Generale) ritiene lo scrivente dover fissare talune linee guida al riguardo, suscettibili di modifica e/o miglioramento a seguito del contributo, in sede applicativa, dei componenti dell'Ufficio che hanno con lo scrivente comunque discusso di tutto ciò nel corso della riunione del 18 luglio c.a., condividendo l'indirizzo proposto da questo Procuratore.

Occorre premettere :

la nuova disciplina si applica esclusivamente ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della legge e cioè il 3 agosto 2017, come disposto dal comma 36 dell'art.1 della l. 103/2017;

riguarda solo i procedimenti a carico di persone note (mod.21). Non risulta innovato quanto precedentemente prescritto dall'art.415 cpp, che disciplina autonomamente rispetto all'art.407 cpp relativo ai procedimenti a carico di persona nota, nel senso che il pm, qualora intenda proseguire le indagini, presenta al giudice richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini. Non interessa a questi fini la introduzione di un comma 2 bis all'art.415 cpp ("**il termine di cui al 2 comma dell'art.405 cpp decorre dal provvedimento del giudice**") che, come evidenziato nella relazione alla legge, serve a precisare che il termine semestrale entro il quale il pm. chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro notizie di reato;

è evidente che il termine di mesi tre dalla scadenza dei termini massimi di durata delle indagini, ovvero dalla scadenza dei termini di cui all'art.415 bis cpp e quelli di mesi tre ovvero di mesi quindici, concessi dal Procuratore Generale su richiesta del pm nei casi previsti dal novellato art.407 cpp, sono termini unicamente finalizzati a consentire al pm. di assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale;

resta in vigore l'art. 127 disp.att. cpp, secondo il quale **la segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.** Si richiamano sul punto le prescrizioni riguardanti la



formazione degli elenchi contenenti le indicazioni dei procedimenti con termini di indagine scaduti e la specifica indicazione delle indagini necessarie non potute eseguire. Si evidenzia che quest'Ufficio esegue puntualmente le indicazioni al riguardo della Procura Generale della Cassazione formulate ai sensi dell'art.6 dlgs 106/2006.

Il monitoraggio dei flussi di lavoro evidenzia una congiuntura sostanzialmente positiva.

Ed infatti, dall'analisi dei flussi, riguardanti il periodo 30 giugno 2016/1 luglio 2017 emerge che il fenomeno dei procedimenti con termini di indagine scaduti non definiti è, sotto il profilo quantitativo, numericamente esiguo.

Di seguito si riporta il prospetto del lavoro pendente ad oggi, suddivisi i procedimenti per anno di iscrizione :

Anno	Numero Fascicoli
2009	1
2010	1
2011	5
2012	13
2013	32
2014	66
2015	181
2016	666
2017	1399
Totale complessivo	2364

Emerge chiaramente dal prospetto l'assoluta esiguità della pendenza di procedimenti con iscrizione ultrabiennale e, quindi, con termini di indagine scaduti.

Di seguito si riporta il prospetto che indica i tempi di definizione dei procedimenti, trattati nel periodo sopra indicato.

tempo di definizione (gg)	num procedimenti	percentuali
minore 30 gg	723	26,94744689
tra 30 e 180 gg (6 mesi)	1171	43,64517331
tra 180 e 365 gg (tra 6 e 12 mesi)	522	19,45583302
tra 1 e 2 anni	212	7,901602684
oltre 2 anni	55	2,049944092
	totale	2683
		4



Emerge che solo il 2% circa dei procedimenti definiti risultano pendenti da più di due anni e che il 90% dei procedimenti definiti risultano iscritti nell'anno di definizione.

Dall'analisi combinata dei flussi riportati si conferma, quindi, che il problema delle pendenze di fascicoli ad indagine scadute è numericamente quasi irrilevante.

Da ciò discende la possibilità di approntare agevolmente un modulo organizzativo idoneo a risolvere le problematiche, create dalla novella legislativa di cui si discute.

Si precisa, quindi, che, a decorrere dall'entrata in vigore della l.103/017 :

- Ciascun sostituto, d'intesa con il personale amministrativo che lo supporta, curerà la regolare ed aggiornata tenuta dello scadenziario dei termini di indagine. Nel fare ciò si potrà avvalere della funzione ALLARMI in SICP, seguendo le indicazioni qui di seguito riportate:

Collegarsi al SICP e accedere al menù "allarmi" nella lista delle funzionalità di sinistra.

- 1) scegliere il magistrato
- 2) selezionare l'opzione "in Warning", sulla destra della maschera
- 3) selezione nella tendina a scorrimento "Tipo Allarme" il valore "Scadenza Termini delle Indagini"



S.I.C.P. Ministero della Giustizia

Systeme Informativo della Cognizione Penale - Modulo ReGe Web - Ambito Giudice Unico (Vers. 7.4.10.0)

HOME RICERCHE FUNZIONI DI SERVIZIO Logout

Gestione Allarmi

Tipo Registro:
 Tipo Ufficio:
 Provv. 4to Bto:

Numero Registro:
 Magistrato: COZZOLINO GIUSEPPE FRANCESCO
 Cognome/R. Soc. indagato:
 Indagato: Para. Fiores Para. Guardia
 Iter:
 Cognome/R. Soc. altra parte:
 Altre parti: Para. Fiores Para. Guardia
 Data scadenza: 20/07/2017
 Tipo termini: di fase globale massimo

Tipo termine: SCADENZA TERMINI DELLE INDAGINI
 Urgenza: In Tempo In Warning
 In Alert Scaduti
 Anno Registro:
 Nome Integato:
 Etimie:
 Nome altra parte:
 Anno della scadenza: 17/05/2017
 Tipo scadenza: termini fascicolo termini per esp
 (schema riassuntivo)

QGF_MISURA
 Riferimento:
 Fonte:
 Articolo:
 Scadenza Termini delle Indagini:

Numero Registro	Iter/Proced.	Fatto/Reato	Data Scadenza	Data Provv.	Tempo scadenza
PM: N2017/000454 CTP: N2017/002070	133 - INT. MISURE	1) CP art. 626 C1 C2 N1	26/07/2017 00:00	415 bis	7 gg 9 h 33 min
PM: N2017/000454 CTP: N2017/002070	133 - INT. MISURE	3) L del 1967 nr. 893 art. 2 - L del 1967 nr. 899 art. 4 - L del 1967 nr. 895 art. 7 - CP61N2	26/07/2017 00:00		7 gg 9 h 33 min
PM: N2017/000454 CTP: N2017/002070	133 - INT. MISURE	2) CP art. 582 - CP art. 583 C2 N2 - CP81	26/07/2017 00:00		7 gg 9 h 33 min
PM: N2014/002239 CTP: N2014/004978	133 - INT. MISURE	2) CP 646 B15	28/07/2017 00:00		9 gg 9 h 33 min

ricerca stampa

Operazione effettuata con successo

nella griglia posta sotto i criteri di ricerca compariranno tutti i procedimenti assegnati al magistrato per i quali si avvicina la data di scadenza del termine. Con segnale rosso quelli per i quali la scadenza è imminente e con il segnale giallo quelli per cui il termine è meno vicina. Per ogni fascicolo nella colonna "Iter proced" è riportata l'ultima attività eseguita dal magistrato e riferita all'evento di scadenza del termine.

- Ciascun sostituto, nei casi di interesse, provvederà a chiedere al Procuratore Generale l'ulteriore proroga ai sensi dell'art.407 cpp novellato. In quella sede evidenzierà le indagini ancora da eseguire. La richiesta di proroga verrà comunicata anche allo scrivente;
- Ciascun sostituto comunicherà, con cadenza settimanale, allo scrivente l'elenco dei procedimenti scaduti, precisando per ciascuno le ragioni che hanno determinato la scadenza del termine e l'attività investigativa da eventualmente concludere. Comunicherà, altresì, se sia o meno decorso il termine di mesi tre, entro il quale determinarsi sulle modalità di conclusione delle indagini e quello, eventualmente richiesto e concesso, in sede di proroga, dalla Procura Generale. Del pari, quanto ai procedimenti in ordine ai quali sia inutilmente



decorso il termine di mesi tre dalla scadenza dei termini di cui all'art.415 bis cpp;

- La Segreteria formerà, ai fini della trasmissione alla Procura Generale, separati elenchi, in cui le segnalazioni ricevute dai magistrati, saranno come di seguito suddivise :
 - Procedimenti con termini di durata delle indagine scaduti ai sensi dell'art.127 disp.att. cpp;
 - Procedimenti di cui sia scaduto il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis; procedimenti di cui sia scaduto il termine di proroga concesso dalla Procura Generale ex art.407 cpp.

Prego assicurare l'adempimento.

Cosenza, li 26 luglio 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Mario SPAGNUOLO)